

Il **Cons. Franco CORSO** chiede da quanti anni persiste il problema di questi 51 mq, che sono già usufruiti dal censita, anche se non sono di proprietà comunale e come mai nel momento del rilascio della licenza edilizia non è stato sollevato il problema.

Il **SINDACO** risponde che la cosa risale a precedenti amministrazioni.

Il **Cons. Maurizio TAVERNAR** afferma di considerare un po' strana la questione e che gli risulta che il Comune possa cedere terreni solo mediante asta pubblica. Se così non fosse allora anche lui stesso potrebbe chiedere di permutare/acquistare un terreno nelle adiacenze di casa. Chiede se qualcuno vuole rispondergli al riguardo. Diversamente non può che prenderne atto.

Il **PRESIDENTE**, non registrandosi ulteriori interventi, mette in votazione la proposta di sospensione del punto. La votazione ha il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

- voti favorevoli n. 19;

- voti contrari n. =

La trattazione dell'argomento viene dunque sospesa.

Il **Cons. Franco CORSO** chiede al Cons. Mansueto Vanzo, considerato che lo stesso è pratico della materia, se può interessarsi di come siano andate le cose ed in che modo sia stata rilasciata la concessione edilizia.

Il **Cons. Mansueto VANZO** risponde che se si tratta di verificare questo, si impegna in tal senso.

Il **Cons. Franco CORSO** chiede quindi al Presidente che si faccia garante.

Il **PRESIDENTE** afferma che garantisce.

OGGETTO: Vendita neo formata p. fond. 4013/6 (contrassegnata x38 nel P.R.G.) soggetta a servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore della p.f. 4013/1 C.C. Cavalese mediante asta pubblica, previa estinzione del diritto di uso civico gravante sulla stessa e compensazione mediante l'apposizione del diritto stesso sulle pp.ff. 4132/1 e 4150 C.C. Cavalese.

Il **SINDACO**: Prima della trattazione dell'argomento afferma che, assieme all'Ass. Seber, intendono assentarsi dall'alula, non tanto perché ritengano sussistere un obbligo legato all'eventuale partecipazione all'asta da parte delle Funivie del Cermis (di cui sono rispettivamente Consigliere di Amministrazione e Direttore), visto che si tratta di procedura pubblica aperta, bensì per una ragione di trasparenza e correttezza. Il terreno la cui vendita è messa all'asta dovrà infatti essere edificato da un fabbricato a servizio delle piste e degli impianti da sci gestiti dalla Soc. Funivie e quindi la Soc. stessa ne potrebbe ricavare un beneficio indiretto a prescindere da chi si aggiudica la gara.

Si allontanano dall'aula il Sindaco e l'Ass. Silvano Seber (Presenti n. 17)

Il **Cons. Mansueto VANZO** illustra l'argomento sulla scorta della proposta di deliberazione. In particolare rileva quanto segue.

L'area in vendita coincide con quella contrassegnata con il simbolo X38 nel P.R.G ed è siglata con il n. 46 nell'Appendice; a seguito dell'approvazione definitiva della variante al PRG vi si può realizzare un edificio tipo "L"; gli standards di parcheggio sono già garantiti in destra Avisio; l'80% massimo di superficie può essere destinato ad esercizio pubblico, il 50% massimo ad uffici, negozi, magazzini, depositi; sono imposti quantomeno quattro servizi igienici.

L'amministrazione comunale non ha alcun interesse ad edificare in proprio quell'area, ma lo ritiene comunque necessario, quindi mette all'asta il terreno, considerato che fino ad oggi l'area Cermis è

stata sviluppata principalmente sul sistema piste ed impianti, a cui non è seguita peraltro una adeguata crescita degli insediamenti di servizio.

L'Ufficio Tecnico comunale ha stimato il valore dell'area in 237.340,00 €, con perizia asseverata. La vendita è peraltro subordinata allo sgravio del diritto di uso civico che la interessa. Ciò può avvenire mediante compensazione, ovvero mediante aggravio del diritto su altro immobile che è stato individuato dal Comune.

Si intende incentivare la realizzazione di un manufatto con caratteristiche consone all'ambiente circostante costruito, di qualità, elevata efficienza energetica e con servizi all'altezza. Perciò il criterio di aggiudicazione dell'asta, previsto dal bando di vendita, non è quello del massimo rialzo, bensì quello c.d. dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", che tiene conto sia del prezzo offerto che del valore tecnico della proposta progettuale che gli aspiranti sono tenuti a presentare.

Il **Cons. Franco CORSO** osserva che a suo modo di vedere, il Sindaco e l'Ass. Silvano Seber sono usciti dall'aula perché c'è un interesse effettivo da parte delle Funivie del Cermis, non per altri motivi..

Il **Cons. Mansueto VANZO** risponde che il Sindaco ha appena spiegato che si tratta di una ragione di opportunità e non di un obbligo.

Il **Cons. Carmelo ZINI** sostiene che il Sindaco e l'Assessore si sono giustamente allontanati perché è evidente che ciò che verrà realizzato, a prescindere da chi sia il soggetto che costruisce, sarà a servizio dell'attività delle Funivie.

Il **Cons. Paolo VAIA** chiede che cosa succede se l'aggiudicatario non rispetta i tempi previsti dal bando per l'esecuzione dei lavori.

Il **Cons. Mansueto VANZO**: risponde leggendo una parte del bando che recita: " *L'alienazione del terreno è in particolare risolutivamente condizionata:*

- a) *all'avvenuto inizio dei lavori di costruzione dell'edificio entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di compravendita;*
- b) *all'avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro e non oltre il termine massimo di 24 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di compravendita;*
- c) *al rispetto nell'esecuzione dei lavori del progetto concesso nel rispetto delle caratteristiche minime di cui al successivo paragrafo 10 e di quelle contenute nel progetto facente parte dell'offerta tecnica di cui al successivo paragrafo 11.*

Le suddette situazioni saranno certificate in apposito verbale sottoscritto da soggetti delegati rispettivamente dal Comune e dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui si verifichi anche solo una delle condizioni risolutive di cui sopra, la compravendita è da ritenersi pertanto risolta, con conseguente retrocessione della proprietà del terreno al Comune e restituzione all'aggiudicatario del prezzo pagato.....omissis".

Il **Cons. Paolo VAIA** chiede come verrà formata la commissione di gara che valuterà le offerte.

Il **Cons. Mansueto VANZO** risponde che la commissione sarà formata da tecnici.

Il **Cons. Franco CORSO** nota che anche in questo caso la minoranza è stata messa a conoscenza di un argomento di tale portata soltanto pochi giorni prima della trattazione dell'argomento in Consiglio comunale, cioè solo in concomitanza con il deposito degli atti per il Consiglio comunale e sostiene che questa è una vergogna. Osserva anche che tutto ciò lascia pensare.

Chiede chi abbia pagato il tipo di frazionamento chi ha fatto il bando e chi nominerà la commissione giudicatrice e infine se la biglietteria è uno spazio previsto in maniera obbligatoria.

Il **Cons. Mansueto VANZO** risponde che il tipo di frazionamento è stato sicuramente commissionato dal Comune, proprietario del terreno, trattandosi di atto tecnico necessario alla vendita. Per quanto riguarda la biglietteria, fa presente che il bando prevede tra le caratteristiche minime dell'edificio anche la biglietteria, così come prevede anche lo strumento urbanistico..

Il **SEGRETARIO COMUNALE**, specificamente interpellato, chiarisce che il bando è stato steso sotto il coordinamento del segretario medesimo e che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere tecnico.

Anche il **Cons. Alfredo MOLINARI** chiede a chi compete la nomina della commissione giudicatrice, a cui spetterà valutare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa..

Il **Cons. Mansueto VANZO** risponde che dovrebbe trattarsi di competenza del funzionario responsabile del procedimento.

Il **Cons. Alfredo MOLINARI** sostiene che non è opportuno che venga demandata ad un funzionario la nomina dei componenti di una commissione che avrà una competenza così importante, perché non si tratta soltanto di appurare un dato oggettivo, come sarebbe il solo prezzo offerto, ma di fare delle valutazioni soggettive e, quindi non ritiene opportuno che sia solo una persona a decidere chi viene chiamato a giudicare. Sostiene dunque l'opportunità che la Commissione giudicatrice venga designata dal Consiglio comunale.

Il **Cons. Franco CORSO** ribadisce che certe decisioni, come quella della delibera in discussione, non possono essere prese in questo modo. Pur osservando che le Funivie sono una risorsa e un'eccellenza per l'economia del paese, afferma che una decisione così doveva essere comunicata almeno quindici giorni prima. Rivolgendosi alla maggioranza chiede se questa pensi che la minoranza non abbia la sensibilità e le capacità necessarie per assumersi la responsabilità di determinate decisioni e se non possa partecipare designando un componente all'interno della commissione che valuterà le offerte. Definisce vergognoso questo modo di operare da parte della maggioranza.

Osserva inoltre che ritiene poco corretto che si faccia un'*escamotage* per arrivare ad ottenere vantaggi per le Funivie del Cermis.

Chiede quindi una sospensione della seduta per parlare e fare delle valutazioni con il proprio gruppo.

L'**Ass. Maria Elena GIANMOENA** definisce invece vergognoso il ragionamento del Cons Corso, rilevando che non è stato fatto nessun *escamotage* per favorire la vendita del terreno alle Funivie Cermis. Osserva anzi che gli uffici è da mesi che lavorano alla predisposizione del bando per la vendita, per garantire che non ci siano disparità di trattamento fra i partecipanti.

Il **Cons. Franco CORSO** ribadisce che la vergogna sta nel metodo in cui vengono prese le decisioni da questa maggioranza.

La **Cons. Bruna DALPALU'** sottolinea, rivolgendosi all'Ass. Gianmoena, che il Cons. Corso aveva già rimarcato che si trattava appunto di una questione di metodo.

Il **PRESIDENTE** afferma di condividere l'opinione del Cons. Corso, in ordine al fatto che la minoranza dovrebbe essere coinvolta, quando si tratta di scelte importanti per il paese. Peraltro, considerata appunto proprio l'importanza di questo tema, chiede la condivisione della minoranza stessa sulla delibera proposta.

La seduta viene sospesa e ripresa dopo 10 minuti

Dopo la ripresa della seduta, la Cons. **Maria Luisa GELMI**, dichiara la posizione di astensione a nome di tutta la minoranza consiliare, poiché la stessa ritiene che l'operazione è stata condotta in modo inaccettabile e perché la minoranza medesima avrebbe dovuto essere informata meglio e con anticipo.

Il **PRESIDENTE** propone di sospendere questa sera l'argomento, per dare modo di convocare i capi gruppo e condividere se possibile le scelte, per poi riportarlo in una seduta successiva di Consiglio.

Il **Cons. Carmelo ZINI** afferma che la nomina della commissione non può essere demandata ad un funzionario del Comune, sostenendo che debba invece essere riservata al Consiglio comunale. Chiede raggugli in merito al Segretario comunale.

Il **SEGRETARIO COMUNALE** risponde che il bando d'asta non contiene disposizioni in tema di nomina della commissione tecnica. Afferma altresì che non ci sono norme in merito e che l'unico riferimento, riguardo a procedure di scelta del contraente con il sistema dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" è la normativa in materia di appalto di lavori servizi e forniture, sulla base della quale è ormai da tempo che le commissioni tecniche sono nominate dal dirigente competente.

Si susseguono interventi sovrapposti da parte di diversi Consiglieri, rendendo di fatto impossibile riassumere gli stessi.

Alcuni Consiglieri ed il Presidente escono alla spicciolata dall'aula e vi rientrano poco dopo.

Il **Cons. Mansueto VANZO** afferma di non comprendere il reale motivo per cui non si condivide il bando proposto all'approvazione.

Il **Cons. Franco CORSO** sottolinea ancora che la minoranza è chiamata a votare qualcosa che non ha avuto modo di poter conoscere in modo approfondito. La maggioranza avrebbe quantomeno dovuto informare, vista la particolarità dei contenuti del bando.

Il **Cons. Maurizio TAVERNAR** osserva che la questione della nomina di una commissione è una novità.

La **Cons. Sonia GERMANI** conviene con il Cons. Corso, facendo osservare che la maggioranza è in grado di approfondire le cose e gli atti che va a proporre all'approvazione, mentre lo stesso non si può dire per la minoranza, che non dispone certo degli stessi strumenti.

Il **Cons. Alfredo MOLINARI** sostiene ancora l'opinione, visto che in questo caso non si tratta di affidare un appalto, che la Commissione debba essere nominata dal Consiglio, con compartecipazione da parte delle minoranza, in modo che ci sia la massima trasparenza possibile e che non ci possano essere dubbi sulla terzietà della stessa. Afferma che si potrebbe provvedere quindi con il sistema a voto limitato, proprio per dare garanzia alla minoranza. Conviene infine sull'opportunità di sospendere l'argomento, perché di fatto è da chiarire appunto la questione.

Si susseguono interventi sovrapposti da parte di diversi Consiglieri. Ciò rende di fatto incomprensibile la discussione e, tantomeno, la verbalizzazione degli interventi stessi.

*Rientrano in aula il **SINDACO** e l'Ass. **Silvano SEBER**.*

Il **SINDACO**, appena rientrato, afferma che la minoranza sta facendo una sceneggiata indecorosa e che è una vergogna. Afferma anche che è da tre quarti d'ora che si sta discutendo senza sostanza e senza arrivare ad alcuna conclusione su questo argomento.

Il **Cons. Franco CORSO** reagisce osservando che non è certo la minoranza a doversi vergognare. Fa presente che, in realtà, il problema è interno alla maggioranza: la minoranza ha infatti dichiarato chiaramente la propria posizione, facendo presente l'intendimento di astenersi.

Rileva che Sindaco ed Assessore che si sono allontanati dall'aula non possono certo adesso rientrare.

La **Cons. Maria Luisa GELMI** afferma che se il Sindaco e l'Ass. Seber possono stare in aula non si comprende perché non siano rimasti fin dall'inizio. Chiede che problema ci sia.

Il **Cons. Maurizio TAVERNAR** interviene osservando che non è stata la minoranza a dire al Sindaco e all'Assessore di allontanarsi dall'aula.

Il **SINDACO** e l'**Ass. Silvano SEBER** escono dall'aula.

Successivamente si susseguono alcuni interventi di Consiglieri comunali che si sovrappongono tra di loro, ciò che rende impossibile riassumere ulteriormente.

Escono dall'aula anche i **Conss. Carmelo ZINI** e **Alfredo MOLINARI**.

Al termine della bagarre, durata alcuni minuti, durante la quale il Presidente cerca di ricondurre la discussione a termini più consoni ad una pubblica seduta, il **PRESIDENTE** stesso invita il Consiglio comunale a votare sulla proposta di deliberazione, così come depositata agli atti consiliari (*Presenti n. 15*)

OGGETTO: Vendita neo formata p. fond. 4013/6 soggetta a servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore della p.f. 4013/1 C.C. Cavalese mediante asta pubblica, previa estinzione del diritto di uso civico gravante sulla stessa e compensazione mediante l'apposizione del diritto stesso sulle pp.ff. 4132/1 e 4150 C.C. Cavalese.

Deliberazione n. 22

Il relatore riferisce:

Il Comune di Cavalese è proprietario della p.fond. 4013/1 C.C. Cavalese, appartenente alla partita tavolare 269 II, assoggettata alla legge 16.06.1927, n. 1766, con natura di terra di uso civico.

Parte di tale p.f., in base al Piano Regolatore Generale vigente, ricade in un'area per attrezzature e servizi denominata "X38", evidenziata sulla cartografia di piano nella Tav. 3 A VAR - insediamento uso del suolo e procedure.

La stessa, dal punto di vista urbanistico, trova disciplina nell'art. 2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. medesimo ed è suscettibile di edificazione (n. 46 art. A.2 in Appendice) per la realizzazione di un edificio nuovo di completamento a servizio della stazione di fondovalle della cabinovia Cavalese-Cermis (biglietteria snak bar, deposito sci, ecc.) "tipo L in aggregato", con il rispetto delle indicazioni definite dalla Tav. 4 A VAR (art. 3.5 delle Norme Tecniche di Attuazione) e con la destinazione d'uso ad esercizio pubblico (fino ad un massimo dell'80% della superficie praticabile) ed a uffici, depositi, magazzini e negozi (fino ad un massimo del 50% della superficie praticabile).

Tale area è posta infatti nelle immediate vicinanze della stazione di fondovalle della cabinovia medesima, in sponda orografica sinistra del torrente Avisio, a cui si accede anche attraverso l'esistente ponte sul torrente, che collega la stazione stessa all'ampia area attrezzata a parcheggio ubicata in destra orografica del medesimo torrente.

Rappresenta di fatto area idonea, che lo strumento urbanistico locale ha inteso appositamente destinare alla realizzazione di un edificio a servizio della frequentazione delle piste da sci e della montagna raggiungibile tramite la cabinovia esistente.

Nei programmi dell'Amministrazione comunale non vi è l'edificazione di quell'area; pur tuttavia si ritiene opportuno e necessario consentire e favorire tale edificazione, ancorchè per iniziativa di terzi, proprio per sostanziare ciò che è stato previsto dallo strumento urbanistico, ovvero il completamento delle strutture già esistenti in zona, a servizio della cabinovia, che altrimenti rimarrebbero di fatto incomplete nel proprio assetto funzionale complessivo.

Il fabbricato rappresenta, in effetti, necessaria struttura a supporto di un servizio - quello svolto dall'intero sistema piste-impianti del Cermis - avente una fondamentale valenza turistica, che

l'Amministrazione vuole si sviluppi al meglio, stante l'interesse pubblico che riveste, nella misura in cui produce effetti rilevanti in via diretta ed indotta sull'intera economia locale.

Si intende quindi alienare il terreno di che trattasi, attraverso asta pubblica, secondo quanto previsto dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di Attuazione - D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg..

Su incarico del Comune, il geom. Luca Martinelli ha predisposto il tipo di frazionamento n. 163/2011, d.d. 04.04.2011, attestato per conformità dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento in data 24.06.2011, mediante cui il terreno corrispondente al contrassegno "X38" nel P.R.G., che si intende vendere, viene identificato nella neo-formata p.f. 4013/6 C.C. Cavalese, di mq. 827. L'immobile che si intende vendere, tuttavia, dovrà essere gravato da servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo, a favore della p.f. 4013/1, di proprietà comunale, per consentire di poterlo attraversare, nella consistenza indicata dalla planimetria, sempre a firma del geom. Luca Martinelli, d.d. 30.06.2011 (mq. 44).

Il geom. Emanuele Mich, dell'Ufficio Tecnico comunale, ha predisposto la relazione di stima del 21.05.2013, asseverata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cavalese il 23.05.2013, n. cron. 143/13, che attribuisce al terreno, gravato della suddetta servitù, il valore di € 237.340,00, che deve essere considerato, ai sensi dell'art. 33 della citata L.P. 23/90, quale valore a base di gara.

L'Amministrazione comunale vuole comunque cercare di garantire che il manufatto previsto dal P.R.G. sul terreno da vendere venga effettivamente realizzato dall'acquirente entro un lasso breve di tempo - evitando così un inutilizzo magari per opportunità di tipo speculativo.

Intende altresì incentivare, per quanto possibile, la realizzazione di un manufatto avente caratteristiche architettoniche di livello, costruito con buoni materiali e secondo criteri di efficienza energetica, fornito di una efficiente/completa dotazione/distribuzione di servizi per gli sciatori ed i frequentatori della montagna e che si inserisca al meglio nel contesto circostante.

A tal fine, la vendita viene condizionata risolutivamente a tempi certi di inizio e fine lavori, mentre il criterio di aggiudicazione dell'asta pubblica, non sarà quello del prezzo più alto, bensì quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", criterio che tiene conto, oltre che del prezzo offerto dai concorrenti, a rialzo rispetto alla base di gara, anche del valore tecnico delle proposte progettuali che i concorrenti medesimi, in caso di aggiudicazione, dovranno impegnarsi a realizzare.

Prima di procedere all'esperimento dell'asta finalizzato alla vendita, occorre peraltro estinguere il vincolo di uso civico gravante sulla neo-formata p. fond. 4013/6.

L'art. 16 della L.P. L.P.14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", stabilisce che l'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione, tra l'altro, qualora vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari valore o superficie acquisiti in permuta "o con altro titolo" (comma 3, lett. c).

Si intende compensare l'estinzione del diritto di uso civico sulla neo-formata particella fondiaria da alienare, mediante apposizione del vincolo su altri terreni di proprietà comunale, in C.C. Cavalese, come nel seguito indicati, che sono idonei, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 6/2005 citata, trattandosi non solo di terreni aventi destinazione urbanistica a bosco, ma aventi anche reali ed idonee caratteristiche per l'esercizio effettivo del diritto, in quanto appartenenti alla categoria di cui all'art. 11, lett. a) della Legge 16.06.1927, n. 1766, essendo convenientemente utilizzabili a bosco:

- p. fond. 4132/1, di mq. 522;
- p..fond. 4150, di mq. 345;

La superficie complessiva di tali particelle ammonta a mq. 867 ed è quindi leggermente superiore a quella che si intende vendere; le stesse sono inserite all'interno di una più vasta area a bosco, di proprietà comunale, soggetta al vincolo di uso civico e non interrompono la continuità del demanio:

risultano pertanto idonee, anche da tale punto di vista, all'apposizione del vincolo medesimo, con conseguente incremento del patrimonio collettivo.

Così operando, l'alienazione della neo - formata p.fond. 4013/6 può avvenire senza alcun sacrificio in termini di diritto di uso civico. L'alienazione inoltre, nel favorire sul piano pratico l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, consente altresì all'Amministrazione comunale di acquisire risorse necessarie a finanziare opere pubbliche rivolte al diretto beneficio della generalità degli abitanti del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della L.P. 6/2005.

L'immobile che il Comune intende alienare, per il vero, è attualmente in parte concesso in uso a terzi, sulla base:

- di atto di concessione, a favore della Soc. Funivie Alpe Cermis – S.p.A. – Cavalese, n. 2482/Rep. atti pubb. del Comune, d.d. 16.07.2004, scadente peraltro il 15.07.2013, data di scadenza anche della sospensione temporanea del diritto di uso civico; l'estinzione del diritto di uso civico può peraltro essere richiesta con effetto da momento successivo alla predetta scadenza;
- di altro atto di concessione, a favore della Soc. Avisio Park - s.a.s. – Tesero, n. 2513/Rep. atti pubb. del Comune, d.d. 23.06.2006, scadente il 31.10.2014. Con nota acquisita agli atti sub. n. 6097/Prot., d.d. 23.05.2013, la Soc. concessionaria ha peraltro rinunciato, con effetto dal prossimo 15 settembre 2013, alla concessione stessa, limitatamente all'area che interessa ora la neo formata p.f. 4013/1.

Si provvederà comunque alla pubblicazione dell'avviso di gara per l'alienazione del terreno soltanto dopo che il Servizio provinciale competente avrà autorizzato l'estinzione del vincolo e la compensazione mediante apposizione dello stesso sugli altri suddetti immobili comunali. Il rogito del contratto di compravendita sarà disposto successivamente al 15 settembre 2013, quando il terreno in vendita sarà libero totalmente da concessioni di utilizzo a favore di terzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Condivise le motivazioni di opportunità a procedere nel senso illustrato.

Visti ed esaminati gli estratti tavolari e catastali inerenti gli immobili interessati, nonché gli atti tecnici e la relazione di stima richiamati dal relatore.

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6.

Visto il Relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.Prov. 06.04.2006, n. 6-59/Leg..

Vista la deliberazione della G.P. n. 1600, d.d. 04.08.2006, ad oggetto "Nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.....".

Visto lo schema di avviso d'asta per l'alienazione della neo fornata p.f. 4013/6, soggetta all'aggravio di servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore della p.f. 40134/1 C.C. Cavalese, nel testo redatto dagli Uffici comunali.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm..

Visto il relativo Regolamento di Attuazione – D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 81 del medesimo T.U..

Rilevato:

- che il Sindaco e l'Ass. Silvano Seber, allontanatisi dall'aula prima della trattazione del presente argomento, sono rientrati nel corso della discussione, per poi nuovamente uscire dall'aula e, quindi, non sono presenti al momento della votazione;
- che i Conss. Carmelo Zini e Alfredo Molinari, presenti per buona parte della discussione in ordine all'argomento di cui al presente provvedimento, si sono ad un certo punto allontanati dall'aula e non sono quindi presenti al momento della votazione;
- che al momento della votazione risultano pertanto assenti il Cons. Paolo Gilmozzi (assente fin dall'inizio della seduta consiliare) il Sindaco, l'Ass. Silvano Seber, il Cons. Carmelo Zini ed il Cons. Alfredo Molinari.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, su n. 15 Conss. presenti, di cui n. 8 votanti e n. 7 astenuti (Conss. Onorio Vanzo Maria Luisa Gelmi, Paolo Vaia, Sonia Germani, Franco Corso, Maurizio Tavernar e Bruna Dalpalù), espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. di chiedere alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 16 della L.P. 14.06.2005, n. 6:
 - l'autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico gravante sull'intera superficie di mq. 827 della neo - formata p. fond. 4013/6 C.C. Cavalese (tutti provenienti dalla p.f. 4013/1 C.C. Cavalese), come individuata nel tipo di frazionamento n. 163/2011, del geom. Luca Martinelli, d.d. 04.04.2011, attestato per conformità dal Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento in data 24.06.2011;
 - l'autorizzazione alla compensazione dell'estinzione suddetta, mediante apposizione del vincolo di uso civico sulle intere pp.ff. 4132/1 e 4150 C.C. Cavalese, della superficie complessiva pari a mq. 867;
2. di procedere, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al precedente n. 1, alla vendita del terreno identificato catastalmente con la neo - formata p. fond. 4013/6 nel tipo di frazionamento suddetto, assoggettato a servitù di passo e ripasso a piedi e con qualsiasi mezzo a favore della p.f. 4013/1 C.C. Cavalese, nella consistenza indicata dalla planimetria, sempre a firma del geom. Luca Martinelli, d.d. 30.06.2011 (mq. 44), mediante asta pubblica, ai sensi degli artt. 18, commi 12 e 12 bis, 19, e 35 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e degli artt. 9, comma 5 e 10 del relativo Regolamento di attuazione - D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg., con il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa»;
3. di approvare, a tal fine, l'avviso d'asta relativo, nel testo che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, stabilendo che allo stesso venga data la pubblicità prevista dall' art. 18, comma 2 della L.P. 23/90, mediante pubblicazione su almeno n. due quotidiani aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento, oltre che all'Albo pretorio;
4. di stabilire che il rogito dell'atto pubblico di compravendita conseguente all'esperimento dell'asta pubblica avvenga successivamente alla data del 15 settembre 2013;
5. di destinare il provento derivante dalla vendita, non inferiore al valore di stima di € 237.340,00, al finanziamento opere pubbliche rivolte al diretto beneficio della generalità degli abitanti del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) della L.P. 6/2006.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;*